



ACCESSO CIVICO C.D. "GENERALIZZATO" (ARTT. 5, CO. 2 E 5BIS D.LGS. 33/2013)

Con il decreto n 97/2016, individuato con l'acronimo F.O.I.A. (Freedom Of Information Act), è stato introdotto un nuovo istituto, definito accesso civico "generalizzato" o "ampliato"(art. 5, comma 2). Il diritto all'accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013.

Le caratteristiche dell'accesso civico generalizzato sono:

- chiunque è autorizzato a chiedere, anche chi non è cittadino italiano;
- la domanda non deve essere supportata da alcuna motivazione, dunque non è condizionata dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti;
- l'invio delle informazioni richieste è gratuito, salvo le eventuali spese per l'estrazione di copie documentali;
- la risposta deve essere fornita entro 30 giorni, salvo i casi di sospensione previsti per le procedure di coinvolgimento dei controinteressati.

A chi presentare la richiesta?

L'esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013). La domanda di accesso civico generalizzato, in forma libera o con apposita modulistica e corredata della copia del documento di identità in corso di validità, può essere inviata tramite:

- Posta Ordinaria: Piazza Nazionale, 9 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI)
- Posta Elettronica: info@fondazionemartini.org
- Posta Elettronica Certificata: fondazionemartinitrezzo@pec-legal.it

La richiesta può essere indirizzata anche telefonicamente, previo contatto al numero telefonico: 02 9090495

In caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero di risposta negativa (in tutto o in parte), è ammessa istanza di riesame all'Organismo di Vigilanza della Fondazione che si pronuncia entro 20 giorni.

L'istanza di riesame va trasmessa ai predetti indirizzi, avendo cura di segnalare che la comunicazione è diretta all'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

A fronte dell'inerzia dell'Ente, il richiedente può proporre ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale – Lombardia, Sezione di Milano) ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010.



È richiesto un corrispettivo per poter effettuare l'accesso generalizzato?

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito.

Quando occorre rilasciare documenti ed informazioni in formato cartaceo, l'Ente può richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.

È da preferire il rilascio dei documenti e dei dati in formato elettronico quando tale formato elettronico sia indicato dal richiedente, nei limiti in cui tale modalità risulti comunque agevole per l'Ente che detiene i dati.

Che cosa si può richiedere con l'accesso generalizzato?

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti i documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione ma che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. Ciò significa:

1. che l'amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
2. che l'amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell'oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell'informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l'accesso.

Inoltre, l'accesso civico generalizzato è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a: - sicurezza e ordine pubblico - sicurezza nazionale - difesa e questioni militari - relazioni internazionali - politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato - conduzione di indagini su reati e loro perseguimento - regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: - la protezione dei dati personali - la libertà e la segretezza della corrispondenza - gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti?

È importante che la richiesta indichi i documenti o i dati richiesti, ovvero che nella richiesta sia consentito all'Ente di identificare agevolmente i documenti o i dati richiesti.

Devono essere ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all'Ente di identificare i documenti o le informazioni richieste.